

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SALERNO  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Salerno, 1<sup>a</sup> Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N.R.G. xxxx/2018, avente ad oggetto: appello

**TRA**

**BANCA S.P.A.**, in qualità di incorporante la **INCORPORATAS.P.A. (OMISSIS BANCA S.P.A.)**;  
- PARTE APPELLANTE

**E**

**MUTUATARI**;

- PARTE APPELLATA

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 12/6/2024 tenuta con la modalità di trattazione "scritta" ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato la **INCORPORATAS.P.A.** (d'ora in poi "**OMISSIS**") (poi incorporata da **BANCA S.P.A.**) ha proposto appello avverso la sentenza n. xxx/2017 del Giudice di Pace di Buccino depositata il 07/12/2017 e comunicata il 01/1/2018, con cui è stata accolta la domanda proposta nei suoi confronti dai sigg.ri **MUTUATARI**, stante la nullità parziale del finanziamento per divergenza tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello concretamente applicato, maggiore, ed è stata condannata al pagamento, in favore degli appellati, di complessivi € 5.000,00, nonché delle spese di lite e sono state poste a suo carico definitivamente le spese di C.T.U.

L'appellante ha dedotto: che i sigg.ri **MUTUATARI** la convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Buccino, assumendo di avere stipulato con essa il contratto di mutuo Rep. n. 11.127, Racc. n. 6.502 e che, sulla base della consulenza tecnica di parte da essi depositata, vi sarebbe stata divergenza tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato (pari al 2,57%) e quello, maggiore, concretamente applicato (pari al 2,71%), includendo in esso tutte le spese previste per il finanziamento, quali gli interessi di mora e la clausola di estinzione anticipate; che, pertanto, ciò determinerebbe la nullità della clausola che indica il T.A.E.G. per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c.; che, dunque, gli attori, odierni appellati, chiedevano accertarsi la nullità parziale del predetto contratto di mutuo stante l'indeterminatezza della clausola che stabilisce il T.A.E.G. e, per l'effetto, previa rideterminazione del piano di ammortamento al tasso c.d. "B.O.T.", condannare la Banca mutuante alla restituzione, in loro favore, della somma pari ad e 5.000,00 o a quella che sarà accertata in corso di causa a mezzo C.T.U., nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace adito, con rinuncia all'esubero; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati, dichiaratisi anticipatari; che essa si costituiva tempestivamente eccependo l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto; che la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile e, all'esito, la domanda attorea veniva accolta.

Parte appellante ha dedotto: quale primo motivo di appello, che il Giudice di Pace di Buccino era privo della competenza per valore a decidere della controversia, in quanto essa riguardava un mutuo fondiario – di cui veniva chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità parziale – del valore di € 107.916,25, a nulla rilevando che gli attori abbiano contenuto la domanda entro il valore della competenza del Giudice di Pace; che, dunque, competente per valore a conoscere della presente controversia era il Tribunale di Salerno e non il Giudice di Pace di Buccino; quale secondo motivo di appello, che la sentenza gravata si basa sul presupposto, erroneo, dell'operatività nel caso di specie della disciplina a tutela dei consumatori e, segnatamente, del D.Lgs. n. 206/2005, laddove l'attribuzione della qualifica di "consumatore" ai sigg.ri **MUTUATARI** è attribuita senza nessuna motivazione; che l'obbligo di indicazione del T.A.E.G. sussiste solo per i contratti di "credito al consumo", tra cui non rientra il mutuo

oggetto di causa, come sancito peraltro dall'articolo 122 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), trattandosi di mutuo di importo superiore al limite di € 75.000,00 per l'applicabilità della disciplina a tutela del credito al consumo, nonché assistito da ipoteca; che, di conseguenza, non poteva applicarsi il disposto dell'articolo 117 T.U.B., che può operare in forza dell'articolo 122 T.U.B. solo per i contratti di "credito al consumo"; quale terzo motivo di appello, che in ogni caso il Giudice di prime cure ha errato laddove ha fatto proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U. che, di contro, avrebbe dovuto accertare l'assenza di qualsivoglia discrasia tra l'I.S.C. indicato in contratto e quello realmente applicato; quale quarto motivo di appello, che il Giudice di Pace ha errato anche laddove ha ricondotto la discrasia tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello effettivamente applicato al concetto di "pratica commerciale ingannevole", laddove la C.G.U.E. con la decisione nella causa C540/10 ha sancito che non basta, al fine di ritenere "ingannevole" tale pratica, la prospettazione di un T.A.E.G. inferiore a quello reale, occorrendo anche la prova che tale Condotta abbia indotto o fosse idonea ad indurre un consumatore medio ad assumere una decisione negoziale che altrimenti non avrebbe preso.

In virtù di quanto innanzi esposto la **INCORPORATAS.P.A.** (d'ora in poi "**OMISSIS**") (poi incorporata da **BANCA S.P.A.**) ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare la sentenza n. 853/2017 del Giudice di Pace di Buccino; in ogni caso, riformare la sentenza n. 853/2017 del Giudice di Pace di Buccino, con rigetto della domanda proposta dai sigg.ri **MUTUATARI** nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto ed in diritto; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio.

Si costituivano in giudizio i sigg.ri **MUTUATARI**, deducendo: che il primo motivo di appello è infondato, in quanto la domanda attorea è stata contenuta entro i limiti di valore di competenza del Giudice di Pace, con rinuncia all'eventuale esubero; che anche il secondo motivo di appello è infondato e va disatteso, in quanto, a prescindere dalla qualifica di "consumatori" in capo ad essi, in ogni caso l'erronea indicazione del T.A.E.G. nei contratti di mutuo comporta la nullità parziale dello stesso in relazione alla clausola determinativa degli interessi debitori, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento al tasso c.d. "B.O.T." ai sensi dell'articolo 117 T.U.B.; che, peraltro, la Delibera C.I.C.R. del 04/3/2003 ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le tipologie di contratti per cui le Banche devono riportare espressamente l'Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.), e tra essi rientrano anche quelli di mutuo, di talché esso non può essere considerato un mero elemento "informativo", come tale irrilevante ai fini della completezza e determinazione del contenuto dello stesso, bensì un elemento essenziale onde assicurare la trasparenza.

In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri **MUTUATARI** hanno formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. xxx/2017 del Giudice di Pace di Buccino; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati Omissis, dichiaratisi anticipatari.

In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.

All'udienza del 12/6/2024, tenuta con la modalità di trattazione "scritta" ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) con decorrenza dalla comunicazione del decreto alle parti costituite.

Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.

### SULLE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI DI RITO

In via del tutto preliminare va rilevato che l'appello è tempestivo e, come tale, ammissibile, essendo stato proposto entro il termine c.d. "lungo" di cui all'articolo 327, comma 1, c.p.c., non essendo stata la sentenza impugnata notificata.

Con il **PRIMO MOTIVO** di appello parte appellante lamenta che il Giudice di Pace di Buccino avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di incompetenza per valore da essa tempestivamente e ritualmente formulate, essendo competente per valore a conoscere della presente controversia il Tribunale di Salerno.

Il motivo di appello è infondato e va rigettato.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ("ex multis" Cass. Civ., n. 9251/2004; Cass. Civ., n. 1338/2005) ai fini della determinazione del valore della causa, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., deve

aversi riguardo solo a quanto richiesto dall'attore quale "*petitum*" immediato e non all'oggetto dell'accertamento prodromico che il Giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (c.d. "*petitum*" mediato).

Da ciò consegue che avendo gli appellati provveduto fin dall'introduzione del giudizio (cfr. atto di citazione introduttivo del processo di primo grado) a circoscrivere espressamente la loro domanda entro il limite di valore di € 5.000,00 – rientrante nella competenza per valore del Giudice di Pace – rinunciando all'eventuale esubero rispetto alla domanda originariamente formulata, così contenendo la domanda nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace adito, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per valore, rigettandola, a nulla rilevando il valore del contratto bancario di mutuo fondiario, presupposto, che costituisce solo il "*petitum*" mediato. Con il **SECONDO MOTIVO** di appello l'appellante ha eccepito che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina relativa al "credito al consumo", che consente l'applicazione del disposto dell'articolo 117, comma 7, T.U.B., in caso di omessa e/o erronea indicazione del T.A.E.G. nel contratto, in quanto non ha motivato in alcun modo circa le ragioni per cui gli attori – qui appellati – potevano qualificarsi alla stregua di "consumatori" e, in ogni caso, non avrebbe tenuto conto che il mutuo contestato, di importo maggiore ad € 75.000,00 e garantito dal diritto reale di garanzia ipotecario, non potrebbe rientrare nell'alveo della disciplina "ad hoc" prevista dal Testo Unico Bancario per i contratti di "credito al consumo".

Il motivo di gravame è fondato e merita accoglimento.

In ordine ad esso, infatti, questo Giudice ritiene di dover condividere l'orientamento ("ex multis" Trib. Roma, 19/4/2017; Trib. Milano, n. 10832 del 26/10/2017; Trib. Napoli, 12/2/2021) secondo cui la divergenza tra T.A.E.G. (o I.S.C.) pattuito e T.A.E.G. (o I.S.C.) applicato possa assumere rilevanza giuridica in termini di validità/invalidità parziale del contratto di finanziamento soltanto laddove si tratti di contratto di "credito al consumo". A ben vedere, infatti, una siffatta sanzione, quella della nullità parziale, è stata espressamente prevista dal legislatore solo per il caso del "credito al consumo", nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 T.U.B., introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010; tale norma prevede espressamente che, nel caso in cui il T.A.E.G. indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'I.S.C.) sono da considerarsi nulle. Secondo questa ricostruzione, in caso di contratti di prestito non stipulati da consumatori - la difformità tra I.S.C. pattuito ed I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il T.A.E.G.) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l'I.S.C. non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'I.S.C., quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6, T.U.B. Del resto, non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una tale sanzione solo nel settore specifico del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, T.U.B., dispone che, nel caso in cui il T.A.E.G. indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'I.S.C.) siano da considerarsi nulle: qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra l'I.S.C. pattuito ed applicato nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, sesto comma, T.U.B. In altri termini, in base al principio ermeneutico per cui "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", deve ritenersi che la mancata previsione di una norma analoga a quella di cui all'articolo 125-bis T.U.B., prevista "ad hoc" per il credito al consumo, non costituisca una lacuna normativa da colmare mediante il ricorso all'interpretazione analogica del disposto della succitata disposizione, stante l'assenza della "eadem ratio legis" tra le due fattispecie – atteso che nei finanziamenti al consumo, stante la "debolezza" della

parte contrattuale del consumatore, appare più congruo il rimedio della nullità parziale del contratto in caso di violazione delle norme sulla trasparenza in ordine al costo complessivo del prestito stesso – nonché considerato che le norme che sanciscono la nullità “testuale” (art. 1418, comma 3, c.c.) vanno interpretate, nel dubbio, restrittivamente, portando esse alla più grave forma di sanzione civilistica, appunto la nullità del contratto.

Pertanto, anche laddove si volesse ritenere astrattamente applicabile alla fattispecie in esame il disposto dell’articolo 125-bis, comma 6, T.U.B., entrato in vigore il 19/9/2010, dunque successivamente alla stipulazione del mutuo ipotecario avvenuta nel Maggio del 2010 -, in quanto trattasi di rapporto di durata, destinato a svilupparsi nel tempo, tale norma non appare comunque applicabile al caso di specie, atteso che non vi è prova che il predetto contratto di mutuo ipotecario sia stato stipulato dagli attori per finalità estranee alla loro attività imprenditoriale, professionale e commerciale e, pertanto, in veste di “consumatori”, per cui esso non può essere qualificato come contratto di “credito al consumo”. Inoltre, tale contratto è espressamente escluso “ex lege” dal raggio di operatività della disciplina a tutela del “credito al consumo” (e, dunque, del rimedio della nullità parziale limitatamente alla pattuizione che indica erroneamente il T.A.E.G./I.S.C., con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del tasso c.d. “B.O.T.” in luogo di quello ultralegale pattuito), atteso che l’articolo 122 T.U.B. esclude che possano qualificarsi come tali i contratti di prestito di valore superiore ad € 75.000,00 ed assistiti da garanzie reali, mentre nel caso di specie il mutuo fondiario sottoscritto dagli appellati è del valore di € 107.916,25 ed assistito da diritto reale di garanzia di ipoteca.

In termini si è poi espressa poi di recente anche la Suprema Corte con la pronuncia n. 4597/2023, secondo cui “In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.”

Da ciò deriva che il Giudice di Pace di Buccino ha errato allorché, da un lato ritenendo in modo apodittico ed indimostrato, nonché non motivato, che i sigg.ri **MUTUATARI** fossero “consumatori” ai fini dell’applicabilità della disciplina consumeristica e, dall’altro lato, ritenendo che la divergenza tra l’I.S.C. indicato in contratto e quello effettivamente applicato (se maggiore) potesse portare ad applicare il rimedio ortopedico della nullità parziale e sostituzione dei tassi debitori ultralegali pattuiti con quelli c.d. “B.O.T.”, ha accolto la domanda attorea che, di contro, andava rigettata in quanto infondata sul piano giuridico, prima ancora che fattuale. Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l’appello è fondato e va accolto e, per l’effetto, la sentenza n. 853/2017 del Giudice di Pace di Buccino va riformata e la domanda proposta dai sigg.ri **MUTUATARI** di accertamento e declaratoria di nullità del contratto di mutuo Rep. n. 11.127, Racc. n. 6.502 e condanna alla ripetizione dell’indebita va rigettata.

### SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE

Per quanto riguarda le spese di lite del primo grado di giudizio, l’accoglimento dell’appello implica altresì di riesaminare il capo sulle spese di lite della sentenza gravata, laddove, essendo stata accolta la domanda di “*condictio indebiti*” proposta dall’odierno appellato, la Banca appellante, ritenuta soccombente, è stata condannata al pagamento delle spese di lite e le spese di C.T.U. sono state poste a carico di quest’ultima.

Orbene, stante l’accoglimento dell’appello principale tale capo va riformato, non essendovi la soccombenza della Banca appellante e, in ossequio al principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., stante il rigetto della domanda di parte appellata, le spese di lite, così come liquidate dal Giudice di prime cure, vanno poste a carico di **MUTUATARI** in solido tra loro nella medesima misura già liquidata dal Giudice di prime cure.

Per lo stesso motivo anche le spese di C.T.U., così come liquidate con decreto nel primo grado di giudizio, sono poste definitivamente a carico di **MUTUATARI** in solido tra loro.

Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'accoglimento dell'appello, sono poste a carico di **MUTUATARI** in solido tra loro e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€ 5.000,00) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 147/2022) in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio; € 213,00 per la fase introduttiva; € 426,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 174,00 (per C.U. e marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 853/2017 del Giudice di Pace di Buccino, rigetta la domanda proposta da **MUTUATARI**;
- 2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 853/2017 del Giudice di Pace di Buccino, condanna **MUTUATARI** al pagamento, in solido tra loro, in favore della **BANCA S.P.A.**, quale incorporante la **INCORPORATA S.P.A.**, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.530,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. e pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di **MUTUATARI** in solido tra loro;
- 3) Condanna **MUTUATARI** al pagamento, in solido tra loro, in favore della **BANCA S.P.A.**, quale incorporante la **INCORPORATA S.P.A.**, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 174,00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Salerno il 16/10/2024

Il Giudice

Dott. Mattia Caputo